

Roma, 19 dicembre 2022

**Osservazioni di EP Produzione S.p.A. al Documento per la Consultazione di ARERA n. 502/2022/R/gas: Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) – Orientamenti finali**

**Osservazioni generali**

EP Produzione prende atto del documento di consultazione in oggetto, con il quale l'Autorità ha delineato i propri orientamenti finali per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il sesto periodo regolatorio, **in sostanziale continuità con i recenti quadri tariffari** nonché con i principi espressi nel DCO 213/2022/R/gas. Come osservato in risposta a quest'ultimo documento e in altre simili occasioni, non si condividono alcuni aspetti dell'impostazione adottata da ARERA relativamente alla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto gas, che ha reso sempre meno flessibile ed economico tale servizio per i soggetti con un maggiore consumo di gas naturale. Si esprime, in ogni caso, soddisfazione e condivisione nei confronti dell'obiettivo manifestato dall'Autorità attraverso la presente consultazione di introdurre elementi di flessibilità nelle procedure di conferimento della capacità di trasporto gas a favore dei soggetti alto consumatori.

In questa fase, i principi di maggiore economicità e flessibilità del servizio di trasporto del gas naturale, la cui introduzione nella relativa tariffazione è, peraltro, prevista da disposizioni normative primarie, rappresentano una prerogativa essenziale e irrinunciabile affinché la nostra categoria produttiva possa continuare a svolgere il proprio ruolo strategico nell'ambito del sistema elettrico, sia in termini di sicurezza che di adeguatezza della capacità produttiva.

Le sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 e il procedimento di ottemperanza avviato da ARERA con la deliberazione 448/2022/R/gas confermano **l'esigenza di individuare adeguati strumenti che garantiscano la flessibilità e l'economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas**, in linea con quanto stabilito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Come correttamente evidenziato dall'Autorità, appare necessario articolare la revisione tariffaria per il sesto periodo regolatorio, tenendo conto, per l'appunto, della necessità di introdurre tali principi come declinati dalle pronunce che nel tempo si sono susseguite, contribuendo a restituire un quadro più chiaro circa il raggio di azione del Regolatore, al fine di agevolarne l'intervento. Si è dunque apprezzato l'intento di fare collimare il procedimento di revisione del 6PRT con il parallelo, ma necessariamente connesso, procedimento di ottemperanza alle decisioni del Giudice amministrativo. Riportiamo nel seguito qualche spunto ulteriore allo scopo di far convergere quanti più interessi verso una soluzione che possa essere la più condivisa.

Se si vuole riassumere in poche righe le citate decisioni n. 6096/2022 e 6098/2022, che costituiscono l'approdo interpretativo finale della materia, si deve dire che se è vero che l'Autorità sia libera di regolare la composizione tariffaria in attuazione dei fabbisogni prioritari del sistema, è altrettanto vero che tra questi fabbisogni il legislatore ha imposto la presenza di misure di flessibilità ed economicità del servizio (*ex* articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012). Fabbisogni, dunque, che entrano di diritto nell'insieme di quegli elementi a cui assicurare primaria tutela, a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, il cui beneficio dovrà essere reale non solo in termini di flessibilità ma anche e soprattutto di economicità, fine ultimo della riforma.

È importante che qualsiasi misura in favore di una maggiore flessibilità e risparmio per i grandi consumatori sia attuata considerando l'assetto vigente all'epoca in cui il decreto è stato varato. Infatti, il decreto prevedeva che l'Autorità *“entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”*. Dunque, il legislatore ha avvertito la necessità di un pronto intervento che prevedesse misure di ribilanciamento a favore dei soggetti altoconsumanti, senza attendere il nuovo periodo regolatorio.

Pertanto, essendo l'architettura tariffaria rimasta sostanzialmente inalterata, almeno fino al periodo regolatorio transitorio 2018-2019, che ne ha determinato un ulteriore irrigidimento e conseguentemente una maggiore onerosità, sembra ragionevole sostenere che **al momento in cui si introdurranno misure di maggiore flessibilità e risparmio si debba tenere conto del quadro regolatorio del 2012 (3PRT)**, che negli anni successivi è divenuto via via sempre più sfavorevole per i

soggetti alto consumanti. È **necessario dunque introdurre misure che consentano di recuperare**, almeno in termini sostanziali, **quegli elementi che si sono persi nel quarto e quinto periodo regolatorio** e che restituiscano un quadro migliorativo rispetto alla situazione vigente al momento in cui il decreto venne varato.

### Osservazioni specifiche

*S 12. Osservazioni in merito alla ripartizione capacity - commodity e al perimetro di applicazione dei corrispettivi variabili*

*S 13. Osservazioni in merito alla metodologia dei prezzi di riferimento.*

Come sopra indicato e come condivisibilmente puntualizzato dal Giudice amministrativo, una ripartizione della tariffa di trasporto maggiormente incentrata sui punti di riconsegna non può dirsi di per sé in contrasto con alcuna norma di legge, ove questo equilibrio sia dettato da esigenze di sistema e possa essere valutato in raffronto agli schemi tariffari proposti dal Regolamento UE 460/2017.

Tuttavia, gli elementi su cui l'Autorità può e deve agire nel dare attuazione ai principi del decreto-legge 83/2012 non devono essere necessariamente differenti dalla modifica del riparto *capacity/commodity* o del riparto *entry/exit*. In quanto, se è vero che il giudice amministrativo ha ritenuto materia sottoposta alla discrezionalità attribuita all'Autorità nell'esercizio ragionevole dei suoi poteri *“effettivamente condizionati [...] dalla tipologia dei costi sottesi e dagli obiettivi di interesse generale perseguiti”*, è altrettanto vero che l'Autorità ben può utilizzare anche questi strumenti (che in realtà sono proprio tra i primari e più rilevanti elementi nella composizione tariffaria).

Invero, l'Autorità è intenzionata a rendere ancor più asimmetrica la ripartizione *entry/exit*, portandola a 25:75, in considerazione di un minor coefficiente di utilizzo delle infrastrutture di trasporto nei punti di entrata negli ultimi anni termici. A tal proposito, è opportuno osservare che ciò è principalmente dovuto a una riduzione della domanda di gas naturale, come evidenziato da ARERA, avvenuta però durante anni termici caratterizzati da ben noti eventi eccezionali e pertanto non in grado di fornire un'adeguata base di valutazione per tutti gli anni del prossimo periodo regolatorio.

In ogni caso, tanto più la struttura impressa allo schema tariffario per il prossimo periodo regolatorio andrà nella direzione di una tariffa sbilanciata e maggiormente pressante sui punti di *exit*, **tanto più dovrà vedersi l'introduzione di strumenti rilevanti che riportino in equilibrio una tariffa che è stata più volte censurata dai giudici amministrativi**. Questo per dire che se è vero che lo spostamento dell'equilibrio verso un assetto eminentemente capacitivo e sbilanciato sull'*exit* non sia di per sé contrario alla norma, il vaglio del quadro tariffario sarà compiuto nel complesso di tutti gli strumenti adottati e di tutte le misure apprestate per verificare se nel complesso quegli interventi che contribuiscono ad aumentare i costi fissi per gli operatori siano sufficientemente attenuati da altre e concorrenti misure che nel complesso ne controbilancino gli effetti pregiudizievoli.

Si ravvisa, in definitiva, un ulteriore irrigidimento della tariffa di trasporto, come dimostrano gli incrementi stimati dei corrispettivi di capacità di uscita rispetto al 2023 e rispetto al valore che avrebbero assunto con la metodologia di cui all'Art. 8 del Codice TAR (Tabella 5, Appendice al DCO 502/2022). Pertanto, **chiediamo di valutare il ripristino dell'equilibrio nella distribuzione tra i punti di entrata e i punti di uscita**, al fine di evitare un ingiustificato aggravio dei costi per i clienti finali a valle della filiera e garantire al contempo maggiore aderenza alla metodologia del Codice TAR, **in assenza di misure idonee a garantire flessibilità ed economicità** e che possano controbilanciare il pregiudizio che detto riparto comporta sui soggetti alto consumatori.

<i>S 15. Osservazioni in merito a moltiplicatori e fattori stagionali.</i>
--

Sotto questo profilo, apprezziamo che l'Autorità abbia ritenuto di trattare le valutazioni relative all'introduzione di ulteriori misure di flessibilità nel procedimento per l'approvazione dei criteri tariffari per il 6PRT (cfr. deliberazione n. 448/2022/R/gas, recante ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 6096/2022 e 6098/2022) e non già nell'iter per l'ottemperanza.

In ogni caso, si osserva che quanto prospettato nella presente consultazione, in materia di misure di flessibilità, **sostanzialmente conferma l'impostazione fino ad oggi seguita dall'Autorità**, esauendo l'intervento regolatorio per applicazione del decreto-legge 83/2012 con l'introduzione della possibilità di conferimenti infrannuali per i punti di riconsegna a servizio delle utenze industriali.

In realtà, richiamando le citate sentenze del Consiglio di Stato, questi meccanismi, per come oggi sono stati strutturati, non sembrano assolvere alla misura della flessibilità, dal momento che si basano su circostanze eventuali, date dall'esigenza sopravvenuta di conferimento di capacità aggiuntive rispetto a quelle impegnate su base annuale. Di conseguenza, tali misure potrebbero anche non trovare applicazione in relazione a quegli operatori che, caratterizzati da consumi costanti, non avvertano l'esigenza di ricorrere a conferimenti di capacità aggiuntiva infrannuale.

Inoltre, non solo non esime dal dover corrispondere il prezzo di quanto prenotato (non influenzando sulla tariffa ordinariamente applicabile al servizio di trasporto), ma quando si vuole aumentare la capacità gli importi sono molto elevati, non sembrando, dunque, *“idonea a soddisfare l'obiettivo di tutela sotteso all'art. 38, comma 2 bis”*. Dunque, **questi strumenti, così come previsti, non possono soddisfare neanche parzialmente le esigenze del decreto-legge 83/2012.**

A riguardo, peraltro, osserviamo che ARERA pare intenzionata esclusivamente ad ampliare il novero dei soggetti ammessi ai conferimenti infrannuali, **non individuando alcuna misura per i punti di riconsegna termoelettrici**. I meccanismi dei conferimenti infrannuali per questi ultimi restano invariati e disciplinati dalla deliberazione n. 512/2017/R/gas, già ritenuti inadeguati dal Consiglio di Stato a perseguire le finalità di flessibilità ed economicità del servizio per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, come i clienti finali termoelettrici.

Non pare, dunque, che l'Autorità ottemperi alla decisione del Giudice amministrativo in punto alla necessità di introdurre misure di flessibilità per i termoelettrici. Questo aspetto assume maggiore rilevanza se si considera il ruolo che gli impianti di generazione termoelettrica a gas naturale rivestiranno nei prossimi anni, coincidenti con gli anni del sesto periodo regolatorio: la transizione energetica in atto pone sfidanti obiettivi in materia di penetrazione delle fonti rinnovabili, che potranno essere perseguiti soltanto se accompagnati da una capacità di generazione a gas efficiente e flessibile, in grado di svolgere la funzione di back-up del sistema. Pertanto, **riteniamo fondamentale introdurre nuovi strumenti di flessibilità per gli punti di riconsegna termoelettrici**, al fine di consentire a tali impianti di fornire efficacemente i servizi di flessibilità al sistema.

Diversamente da quanto prospettato, **è essenziale che tali strumenti agiscano anche sul fronte della maggiore economicità del servizio**, e non soltanto nell'ottica di una maggiore flessibilità. Pertanto, alla luce della decisione del Consiglio di Stato, anche ove l'Autorità dovesse ricorrere ai conferimenti

infrannuali come misura di flessibilità, occorrerebbe quantomeno che il prezzo della capacità aggiuntiva fosse sostanzialmente coincidente con quello della capacità prenotata ad inizio anno, affinché possa risultare per l'operatore indifferente (dunque flessibile) il ricorso al conferimento infrannuale.

Infatti, la scelta di valori sensibilmente più elevati del coefficiente annuo spingerebbe molti operatori a permanere nell'attuale meccanismo di conferimento annuale, decretando il rapido fallimento dell'opzione giornaliera e mensile. Ciò renderebbe le misure scarsamente coerenti con le sentenze amministrative citate in precedenza, in quanto limiterebbero la flessibilità dei nuovi prodotti a un numero esiguo di impianti caratterizzati da un numero di ore di funzionamento estremamente limitato.

Per poter essere di reale ausilio, il coefficiente moltiplicativo per il meccanismo di conferimento infrannuale deve assumere un importo tale da risultare quale strumento concorrente e ausiliario alla prenotazione su base annua, permettendo all'operatore di cogliere le finestre di mercato che si profilino nel corso dell'anno termico senza dover corrispondere importi che vanifichino o rendano poco allettanti le decisioni di ordinare quantitativi aggiuntivi rispetto alle quantità prenotate. Chiediamo quindi di **rivalutare il livello dei moltiplicatori per i punti di riconsegna termoelettrici, riducendo i valori per i prodotti di capacità mensili e, soprattutto, giornalieri.**

<i>S 19. Osservazioni in merito alle componenti tariffarie addizionali.</i>
---

L'Autorità ha rinviato al procedimento di ottemperanza avviato con deliberazione n. 448/2022/R/gas le valutazioni relative alle misure di economicità per i clienti alto consumanti, prospettando eventuali interventi sulle componenti tariffarie addizionali. Riteniamo condivisibile questo approccio, nella misura in cui contribuisca in maniera sostanziale a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore. **È essenziale, pertanto, che tali misure siano confermate nell'ambito del procedimento e intervengano a beneficio di tutti i soggetti alto consumanti**, così come stabilito nelle già richiamate sentenze del Consiglio di Stato.

Dal documento in consultazione, sembra evincersi l'orientamento ad applicare un corrispettivo unitario che risulti inferiore al progressivo aumentare delle quote di consumo, e questo con riferimento alle componenti tariffarie addizionali a copertura di oneri generali.

Su questo punto sembra che sia prematuro svolgere osservazioni, valutando positivamente la scelta di optare per soluzioni che consentano di evitare complessità amministrativa e che consentano di poter beneficiare di ragionevoli e concreti risparmi, ma riservando ulteriori considerazioni al riguardo solo una volta che si saranno meglio conosciuti i dati quantitativi e le concrete modalità applicative.

Auspichiamo, pertanto, un opportuno coinvolgimento degli operatori, attraverso una o più fasi di consultazione e maggiori approfondimenti sui meccanismi regolatori applicabili.